

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 961/2010 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2010

concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha approvato la decisione 2007/413/PESC che conferma le misure restrittive adottate dal 2007 e dispone sia misure restrittive aggiuntive nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran (Iran), in osservanza della risoluzione 1929 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sia misure di accompagnamento, come richiesto dal Consiglio europeo nella dichiarazione del 17 giugno 2010.
- (2) Tali misure restrittive comprendono, in particolare, restrizioni supplementari al commercio di beni e tecnologie a duplice uso e di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, restrizioni al commercio di attrezzature chiave dei settori del petrolio e del gas naturale e agli investimenti in tali settori, restrizioni agli investimenti iraniani nell'estrazione di uranio e nell'industria nucleare, restrizioni ai trasferimenti di fondi da e verso l'Iran, restrizioni riguardanti il settore bancario iraniano, restrizioni all'accesso dell'Iran ai mercati assicurativo e obbligazionario dell'Unione e restrizioni alla prestazione di determinati servizi per navi e aeromobili cargo iraniani.
- (3) La decisione 2010/413/PESC ha inoltre disposto l'assoggettamento di categorie aggiuntive di persone al con-

lamento dei fondi e delle risorse economiche, così come altre modifiche tecniche delle misure esistenti.

- (4) Poiché tali misure restrittive rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la loro attuazione richiede una normativa a livello dell'Unione, nella misura in cui esse riguardano l'Unione, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (5) Il regolamento (CE) n. 423/2007, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran ⁽²⁾, ha dato attuazione alle misure restrittive adottate dall'Unione sulla base della posizione comune 2007/140/PESC ⁽³⁾. Per motivi di chiarezza, il regolamento (CE) n. 423/2007 dovrebbe essere abrogato e sostituito dal presente regolamento.
- (6) Le misure restrittive rivedute relative ai beni a duplice uso dovrebbero coprire tutti i beni e le tecnologie di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso ⁽⁴⁾, tranne determinati prodotti della categoria 5 ivi prevista. Tali prodotti della categoria 5 collegati alla tecnologia nucleare e missilistica e attualmente soggetti ad un divieto di trasferimento da e verso l'Iran dovrebbero, tuttavia, restare soggetti a tale divieto. Dovrebbero inoltre essere assoggettati a un divieto di trasferimento da e verso l'Iran anche taluni beni e tecnologie la cui esportazione era subordinata in precedenza ad un'autorizzazione preventiva a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 423/2007.
- (7) Al fine di assicurare l'attuazione efficace del divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione all'Iran di talune attrezzature o tecnologie chiave che potrebbero essere utilizzate nei settori chiave delle industrie del petrolio e del gas naturale, si dovrebbe fornire un elenco di tali attrezzature e tecnologie chiave.

⁽²⁾ GU L 103 del 20.4.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

